

REGOLAMENTO (CE) N. 1354/2001 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2001

recante modifiche del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio relative al congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie di persone ed enti nonché all'esclusione del divieto di volo per agenzie ed organismi per quanto riguarda i talibani dell'Afghanistan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 stabilisce l'elenco delle persone, entità e organismi colpiti da congelamento dei capitali ai sensi di detto regolamento. L'allegato VI elenca le organizzazioni e le agenzie escluse dal divieto di volo ai sensi di detto regolamento.
- (2) Il comitato per le sanzioni contro i talibani ha stabilito un nuovo elenco, rivisto e consolidato di persone ed enti ai quali deve essere applicato il congelamento dei capitali.
- (3) Per consentire alle banche e alle istituzioni finanziarie di applicare efficacemente le sanzioni finanziarie previste, è opportuno aggiungere un elenco in ordine alfabetico delle persone ed enti interessati a quello stabilito dal comitato per le sanzioni contro i talibani.

- (4) Il comitato per le sanzioni contro i talibani ha altresì stabilito l'elenco delle organizzazioni umanitarie che devono essere aggiunte all'elenco esistente relativo all'esclusione del divieto di volo.
- (5) Gli allegati I e VI del regolamento (CE) n. 467/2001 devono pertanto essere modificati.
- (6) Al fine di garantire l'efficacia delle relative disposizioni il presente regolamento deve entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 467/2001 è così modificato:

- 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
- 2) L'allegato VI è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.